

PROTOCOLLO DI INTESA

tra

S.I.A.E. – Società Italiana degli Autori ed Editori – SEDE REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA – PRESIDIO MARCHE (di seguito SIAE E-M), con sede in Ancona Piazza della Repubblica n. 1, legalmente rappresentata dal Direttore Paolo Sacco

e

AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE REGIONALE MARCHE (di seguito DR Marche) con sede in Ancona, Via Palestro n. 15, legalmente rappresentata dal Direttore Giovanna Alessio.

VISTO

- ✓ la Convenzione tra l’Agenzia delle Entrate e la Società Italiana degli Autori ed Editori, stipulata il 15 dicembre 2009;
- ✓ le principali disposizioni legislative in tema di poteri di controllo cui è legittimata ciascuna parte del presente accordo;
- ✓ quanto previsto dalla Circolare n. 21/E del 18/05/2011, emanata dall’Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Accertamento, con riferimento allo sviluppo di sinergie operative con gli Organismi che svolgono attività ispettiva connessa a quella di competenza dell’Agenzia delle Entrate¹;

PREMESSO CHE

- ✓ la DR Marche e la SIAE E-M, al fine di ottimizzare la collaborazione già prevista in Convenzione ed indirizzare al meglio le rispettive attività di prevenzione e contrasto all’evasione fiscale / contributiva, intendono – nel rispetto dei relativi programmi di controllo – attuare una strategia congiunta di controllo nel settore delle attività di spettacolo e/o intrattenimento, nonché nei confronti degli enti associativi che beneficiano del regime agevolativo ex Legge n. 398/1991;

¹ Punto 4.3, ultimo capoverso

- ✓ l'attuazione di un adeguato piano operativo rende opportune sia la disponibilità di dati e notizie in possesso delle parti, sia la necessità di garantire il governo del territorio, predisponendo controlli congiunti da attuare con nuclei composti sia da funzionari dell'Agenzia delle Entrate che da ispettori SIAE;
- ✓ appare necessario procedere alla individuazione dei criteri di carattere organizzativo/operativo ed alla definizione di linee guida per lo svolgimento delle attività congiunte.

CONSIDERATO CHE

- ✓ la SIAE esegue verifiche documentali nei confronti di:
 - soggetti che svolgono in modo prevalente le attività di spettacolo di cui alla tabella C del D.P.R. n. 633/1972;
 - soggetti che svolgono in modo non prevalente le attività di spettacolo di cui alla tabella C del D.P.R. n. 633/1972 in relazione a tutti i proventi conseguiti in occasione dell'esercizio di tali attività;
 - soggetti che svolgono in modo prevalente attività di intrattenimento di cui alla tariffa allegata al D.P.R. n. 640/1972;
 - soggetti che svolgono in modo non prevalente le attività di intrattenimento di cui alla tariffa allegata al D.P.R. n. 640/1972 in relazione a tutti i proventi conseguiti in occasione dell'esercizio di tali attività;
 - soggetti che si avvalgono del regime fiscale agevolativo ex Legge n. 398/1991;
- ✓ l'acquisizione di dati propedeutici ad una verifica di tipo documentale consiste nella raccolta e nella ricerca di tutti i dati relativi al contribuente (ragione sociale, indirizzo, partita IVA, forma giuridica, luoghi di svolgimento dell'attività, dati del legale rappresentante/amministratore, variazioni intervenute, opzioni per i regimi contabili alternativi, luogo di conservazione delle scritture contabili, versamenti effettuati tramite modelli F24 ed altri dati fiscalmente rilevanti);
- ✓ la SIAE non dispone del collegamento all'Anagrafe Tributaria;
- ✓ ai fini della corretta determinazione del soggetto da sottoporre a verifica da parte della SIAE è opportuno conoscere gli elementi che caratterizzano i contribuenti controllabili (ad esempio, i versamenti effettuati con modelli F24);
- ✓ in sede di verifica documentale, non sussistendone l'obbligo, può verificarsi il caso di mancata esibizione di fatture;
- ✓ la SIAE nell'ambito delle verifiche documentali viene, frequentemente, a conoscenza di dati e informazioni che possono essere utili all'Amministrazione Finanziaria per ulteriori attività di verifica;

LE PARTI CONVENGONO

1. di definire specifiche modalità di svolgimento dell'attività di controllo sulle Associazioni in regime ex Legge n. 398/1991 che comportino la verifica della sussistenza di tutti i requisiti per l'accesso ed il mantenimento del regime fiscale agevolato – compreso quello relativo alla tracciabilità bancaria delle movimentazioni di importo superiore ad € 516,64 (art. 25 legge

133/1992²), la cui inosservanza comporta la decadenza dalle agevolazioni fiscali - prevedendo la comunicazione all'Agenzia della, possibile, omessa esibizione delle contabili bancarie da parte del contribuente;

2. attraverso le rispettive strutture presenti sul territorio, individuate per il tramite delle Sedi regionali, e con riferimento alle attività di controllo di:

- ✓ effettuare controlli congiunti nei confronti di quei soggetti organizzatori – anche occasionali – e/o gestori, di attività di spettacolo e/o intrattenimento che presentano maggiori criticità sotto l'aspetto fiscale e contributivo;
- ✓ pianificare mirati interventi nello specifico settore degli Enti non Commerciali, operando un coordinamento di attività volta a favorire il controllo sul settore e finalizzato a scoraggiare possibili forme di evasione/elusione fiscale e/o di concorrenza sleale nei confronti di operatori commerciali;
- ✓ programmare periodici incontri operativi per l'organizzazione delle attività congiunte;

relativamente alle modalità, si specifica che:

- negli accessi congiunti, l'attività di rilevazione del "sommerso" sarà effettuata di concerto dai funzionari incaricati, mentre il processo verbale di constatazione sarà redatto separatamente dai funzionari dell'Agenzia delle Entrate;
- l'attività relativa al riscontro degli obblighi sull'emanazione degli scontrini fiscali, così come l'eventuale presidio di cassa, sarà effettuata da un funzionario dell'Agenzia delle Entrate e da un funzionario ispettivo della SIAE;
- l'attività relativa all'acquisizione di documentazione contabile ed extra contabile non correlata agli eventi spettacolistici e di rilevazione dei dati degli studi di settore sarà effettuata, esclusivamente, dai funzionari dell'Agenzia delle Entrate, mentre quella inerente agli eventi di spettacolo e/o di intrattenimento verrà effettuata congiuntamente;
- nell'ipotesi in cui il controllo riguardi l'accesso alle manifestazioni di spettacolo e/o intrattenimento di cui all'art. 2 del D.M. 13/7/2000 (Decreto sugli apparecchi misuratori fiscali e/o biglietterie automatizzate), la redazione del processo verbale di constatazione sarà riservato ai funzionari ispettivi della SIAE;
- agli stessi funzionari SIAE saranno riservati i controlli attinenti il regolare funzionamento delle macchine di cui al citato D.M., i cui esiti potranno essere utilizzati per successive indagini fiscali congiunte;

3. di predisporre un sistematico e reciproco scambio di dati ed informazioni. In particolare:

- ✓ la SIAE – E-M provvederà ad elaborare e trasmettere alla DR Marche segnalazioni in merito ad eventi di spettacolo e/o intrattenimento sulla base di esigenze di approfondimento, organizzati da quanti operano nel terzo settore, al fine di avere un quadro mirato di attività spettacolistiche poste in essere nelle Marche e di poterne misurare di volta in volta la rilevanza a livello economico / fiscale;

² Si vedano anche gli articoli 4 e 5 del Decreto n. 473/1999 (Regolamento d'attuazione dell'articolo 25, Legge n. 133/1999) e l'articolo 37 della Legge n. 342/2000.

- ✓ le strutture territoriali della SIAE trasmetteranno, per il tramite della Sede, con cadenza trimestrale, alle Direzioni Provinciali competenti:
 - i dati relativi agli eventi, da chiunque organizzati, svolti in occasione di feste private / familiari presso pubblici esercizi (intrattenimenti privati, cerimonie e ricorrenze varie) al fine di fornire elementi utili alle attività di contrasto all'evasione fiscale;
 - le informazioni, scaturenti dalle attività di risconto documentale, in relazione a:
 - certificazioni per corrispettivi monitorati ed acquisiti con volumi superiori ad € 20.000,00, con particolare riferimento a fatture che appaiono essere state emesse a fronte di prestazioni presumibilmente non effettuate;
 - collegamenti (ad esempio medesima compagine associativa) tra Associazioni in regime agevolato ex Legge n. 398/1991, che evidenzino la volontà di aggirare il limite/plafond previsto (€ 250.000,00) per fruire delle agevolazioni;
 - ogni dato o notizia riferita alle Associazioni di cui al punto precedente e, più in generale, agli enti non commerciali, che – eventualmente supportato da ulteriore istruttoria da parte dell'Agenzia delle Entrate – possa condurre alla decadenza dalle agevolazioni fruite;
- ✓ le Direzioni provinciali dell'Agenzia delle Entrate forniranno, a richiesta della SIAE ed entro 10 giorni dalla stessa, le seguenti informazioni:
 - anagrafica del contribuente e codici attività comunicati dallo stesso;
 - luogo di conservazione delle scritture contabili;
 - regime fiscale fruito ed opzioni comunicate;
 - volumi di affari / redditi dichiarati;
 - modelli F24 presentati.

A tal fine viene prevista la creazione di una rete di referenti locali presso gli Uffici dell'Agenzia, i cui nominativi verranno comunicati separatamente.

4. Gli Uffici operativi di entrambi gli enti sottoscrittori (Uffici Controlli delle Direzioni provinciali e Sede regionale SIAE) concorderanno – entro due mesi dalla presente sottoscrizione – azioni specifiche sul territorio di riferimento, il cui piano programmatico sarà inoltrato alle rispettive strutture regionali.

Tutti gli scambi di informazione oggetto del presente Protocollo di Intesa devono avvenire nel rispetto della normativa vigente, osservando le misure di sicurezza ed i vincoli di riservatezza previsti dal D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196.

Ancona, 3 aprile 2012

per l'Agenzia delle Entrate
*Giovanna Alessio

per la SIAE
*Paolo Sacco